HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le richieste presentate dalla Repubblica francese per la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per spese sostenute dal «Ministère des affaires sociales», relativamente ad operazioni di rieducazione professionale terminate nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1966 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo, a concorrenza di un importo aumentato a FF 27.733.010,83.

Articolo 2

Pertanto, l'importo del contributo del Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro richiedente viene stabilito in FF 27.733.010,83 (pari a circa 5.617.313 unità di conto).

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica francese.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1968

relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica italiana per spese concernenti operazioni di riqualificazione effettuate dal «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» e da vari enti italiani

(Fascicoli FSE nn. 6648, 6727, 6728, 6740, 6741, 6759, 6762, 6768, 6796, 6797, 67111, 67112, 67122)

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(69/25/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo [1], modificato da ultimo dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio [2], in particolare gli articoli 25 e 29,

visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione, concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo [3],

viste le richieste del 17 giugno e 15 luglio 1966, del 17 e 21 giugno, 22 settembre, 7 ottobre, 23 novembre, 16, 21 e 27 dicembre 1967, presentate dalla Repubblica italiana ed intese ad ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo per spese relative ad operazioni di riqualificazione per un importo complessivo di 1.942.308.823 Lit.,

vista la decisione della Commissione, del 13 dicembre 1961, relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto all'articolo 18 del regolamento n. 9 [4],

visti i pareri del Comitato del Fondo sociale europeo del 22 novembre 1968,

considerando che, conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, le richieste in questione concernono operazioni di riqualificazione effettuate sotto la responsabilità ed a carico, o in parte a carico, del servizio e degli enti indicati qui di seguito:

---

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.
(3) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.
(4) GU n. 8 del 1°. 2. 1962, pag. 144/62.

Servizio o ente	*Importo richiesto*
1. Ministero del lavoro e della previdenza sociale	1.757.157.856 Lit.
2. Regione siciliana	2.657.210 Lit.
3. Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI)	76.015.735 Lit.
4. Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)	2.256.425 Lit.
5. Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA)	298.751 Lit.
6. Istituto per la ricostruzione industriale (IRI)	100.921.359 Lit.
7. Opera nazionale per gli invalidi di guerra (ONIG)	3.001.487 Lit.

considerando che l'amministrazione indicata al numero 2 della lista che precede è un ente decentralizzato di cui all'articolo 18 del regolamento n. 9 e che gli enti indicati da 3 a 7 sono tutti iscritti nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui al detto articolo;

considerando che tali richieste, che soddisfano alle condizioni previste dall'articolo 20 del regolamento n. 9 e che riguardano operazioni terminate nel periodo dal 26 gennaio 1965 al 15 marzo 1967 incluso, sono state validamente presentate nel termine previsto dall'articolo 19 del regolamento n. 9;

considerando che dall'esame delle richieste nonché dalla verifica dei loro elementi di fatto e contabili risulta che tali richieste rispondono alle condizioni prescritte dalla vigente regolamentazione, con riserva tuttavia di quanto segue:

a) nella parte delle richieste relativa al «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» alcuni casi presentati prima del 1° gennaio 1967 si riferiscono a lavoratori non reimpiegati per almeno sei mesi nel corso dei dodici mesi successivi alla fine del corso, come previsto all'articolo 4 del regolamento n. 9;

b) nella parte di richieste relativa all'«INAPLI» un certo numero di lavoratori non soddisfano a tutte le condizioni degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 9, sia per mancata iscrizione all'ufficio collocamento quali richiedenti occupazione, sia perché di età compresa tra i 16 ed i 18 anni e non iscritti da almeno tre mesi in conformità dell'articolo 2, sia perché non reimpiegati per almeno sei mesi durante i 12 mesi successivi alla fine della riqualificazione come previsto al paragrafo 3 a) dell'articolo 4, dato che, in quest'ultimo caso, tali lavoratori non potevano beneficiare delle condizioni particolari di reimpiego previste al paragrafo 3 b) e c) del suddetto articolo;

c) nella richiesta relativa all'«INAIL», uno dei due casi oggetto della richiesta stessa riguarda un lavoratore non iscritto presso un ufficio di collocamento quale richiedente una occupazione, in conformità dell'articolo 2;

considerando che i casi di cui ai paragrafi a) e b) — le cui percentuali sono state determinate separatamente in funzione dei risultati delle verifiche effettuate con il metodo del sondaggio in conformità delle disposizioni del regolamento n. 113/63/CEE della Commissione — corrispondono ad un importo di Lit. 3.392.591 nella parte di richieste relativa al «Ministero del lavoro e della previdenza sociale», e ad un importo di Lit. 13.135.519 nella parte di richieste relativa all'«INAPLI», importi che non possono quindi venire presi in considerazione; e che, d'altra parte, il caso di cui al punto c) corrisponde, nella richiesta relativa all'«INAIL», ad un importo da dedurre di Lit. 1.128.213;

considerando, di conseguenza, che per le spese sostenute dal servizio e dagli enti citati deve essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo previa deduzione di un importo complessivo di Lit. 17.656.323 e che l'importo del contributo da concedere è fissato in Lit. 1.942.308.823 — Lit. 17.656.323 = Lit. 1.924.652.500;

considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, nei suoi pareri del 22 novembre 1968, è pervenuto e conclusioni identiche per i motivi summenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le richieste presentate dalla Repubblica italiana per la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per spese sostenute dal servizio e dagli enti citati all'articolo 2 — trattandosi di un servizio statale, un ente locale ed enti iscritti nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 del regolamento n. 9 — e concernenti operazioni di riqualificazione terminate nel periodo 26 gennaio 1965/15 marzo 1967 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo a concorrenza di un importo ridotto di Lit. 1.924.652.500. La parte di richieste che supera tale importo non è conforme a queste disposizioni.

Articolo 2

Di conseguenza, l'importo del contributo del Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro richiedente a beneficio del servizio e degli enti sotto indicati viene stabilito in Lit. 1.924.652.500 (pari a 3.079.444 unità di conto) suddiviso come segue:

Servizio o ente	*Contributo concesso*
1. Ministero del lavoro e della previdenza sociale	1.753.765.265 Lit.
2. Regione siciliana	2.657.210 Lit.
3. Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI)	62.880.216 Lit.
4. Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)	1.128.212 Lit.
5. Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA)	298.751 Lit.
6. Istituto per la ricostruzione industriale (IRI)	100.921.359 Lit.
7. Opera nazionale per gli invalidi di guerra (ONIG)	3.001.487 Lit.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1968.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY